

ciò che avrebbe condizionato le scelte comportamentali dei cittadini aquilani sarebbe stata la comunicazione rassicurante loro fornita.

---

A tale riguardo, è stato osservato che avrebbe errato il Tribunale nel considerare significativi, in ottica accusatoria, la bozza di verbale (rimasta sempre all'interno del Dipartimento della Protezione Civile e mai diffusa prima del 6 aprile 2009) e il verbale della riunione, pacificamente redatto solo dopo il terremoto. Si tratterebbe, in definitiva, di documenti che non potranno contribuire in alcun modo a determinare la scelta dei cittadini aquilani. Né, secondo l'appellante, elementi d'accusa potrebbero essere desunti dalle interviste rilasciate il giorno della riunione e dalle testimonianze di coloro che vi parteciparono.

Quanto alle interviste, si rileva che :

- **Barberi** disse espressamente che mentre si poteva prevedere il livello di rischio sismico, non era possibile prevedere quando e come un terremoto si sarebbe verificato, e che lo sciame sismico raramente evolve in situazioni più critiche, precisando, però, che una tale considerazione non consentiva di affermare che non fosse matematicamente possibile il verificarsi di una forte scossa. Dunque, affermazioni affatto tranquillizzanti, poiché non escludevano la possibilità di un movimento sismico distruttivo;
- **De Bernardinis** sostenne, in due occasioni, di non poter effettuare previsioni di sorta, ricoprendo egli solo funzioni operative, e che sul punto avrebbero dovuto pronunciarsi gli esperti;
- il Sindaco Cialente, dopo avere parlato dei danni agli edifici aquilani, disse che era notoria l'imprevedibilità dei terremoti.

Quanto alle testimonianze, l'appellante ha rilevato che l'Assessore Stati ha dichiarato di avere sentito qualcuno dire, in riunione, che lo sciame sismico scaricava energia e che tale fatto era positivo, e, inoltre, che lo sciame non era premonitore di una forte scossa (affermazione, quest'ultima, peraltro ritenuta corretta da tutta la comunità scientifica). Tuttavia, dagli atti risulterebbe che solo **Barberi**, ricordando un concetto precedentemente espresso da Guido Bertolaso, parlò dello scarico di energia conseguente allo sciame sismico,


e che nessuno degli astanti condivise una tale affermazione. In ogni caso, si tratterebbe pur sempre di valutazioni che rimasero all'interno della riunione, non conosciute, né conoscibili dalla cittadinanza.

Né sarebbe corretto, per l'Avvocatura dello Stato, ritenere, come fa il Tribunale, che le considerazioni espresse all'interno della Commissione furono rese immediatamente pubbliche consentendo la partecipazione anche a soggetti esterni a una riunione sostanzialmente tenutasi "a porte aperte". Sotto tale aspetto, dopo aver rilevato che lo stesso Sindaco Cialente ha dichiarato in giudizio che uscì dall'incontro per nulla tranquillizzato, ha sottolineato l'appellante che la riunione non era stata affatto convocata per offrire informazioni alla popolazione, ma, bensì, per fornire indicazioni scientifiche sugli allarmi diffusi nella cittadinanza da soggetti che andavano predicando l'agevole prevedibilità di una forte scossa di terremoto. Dunque, sarebbe arbitrario ipotizzare una sorta di comunicazione diretta con i cittadini, realizzata attraverso la mediazione di soggetti estranei alla Commissione.

Con ulteriore motivo, si è sostenuta l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dagli imputati e l'evento rappresentato dalla morte e dalle lesioni riportate dalle vittime.

Innanzitutto, si è affermato che nessuno degli imputati ha dichiarato, nell'ambito della riunione o all'esterno, che potesse escludersi, sulla scorta delle informazioni disponibili, il verificarsi di una forte scossa di terremoto. Non sarebbe questo, infatti, il significato delle affermazioni fatte da **Barberi** (*"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"*), da **Boschi** e da **Eva**, il quale ultimo affermò, in corso di riunione, che uno sciame non era di per sé significativo di grossi eventi sismici, pur ricordando, tuttavia, la significativa sismicità della zona aquilana. Dunque, secondo l'appellante, non furono formulate ipotesi rassicuranti in ordine al verificarsi del forte terremoto.

Anzi, lo stesso **Barberi**, nel sostenere che lo sciame (in esso comprendendo anche la scossa di magnitudo 4.1 del 30 marzo) non preannunciava alcunché, affermò che nella zona di L'Aquila, *"prima o poi un grosso terremoto"* avrebbe avuto luogo.





Affermazioni di siffatto tenore, dunque, coerenti con il convincimento diffuso nella comunità scientifica, giammai avrebbero potuto tranquillizzare gli aquilani, proprio perché gli esperti, pur non conferendo allo sciame significato di precursore, evidenziarono come non potesse comunque escludersi l'evenienza di un forte terremoto in una zona come quella interessata dai fenomeni tellurici fino a quel momento rilevati, pur non potendosene prevedere i tempi di verifica.

Né rivestirebbe alcun significato, in direzione accusatoria, la circostanza che l'Assessore regionale Daniela Stati ebbe a ringraziare, in corso di riunione, gli esperti intervenuti per le informazioni da loro fornite, che le avrebbero permesso *“di andare a assicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza”*. Ed invero, tale frase andrebbe letta nel contesto di quello che era stato il vero motivo della convocazione della riunione, indetta al fine di poter conoscere se fossero, o meno, fondate le voci che si stavano diffondendo tra la cittadinanza circa l'esistenza di apparecchiature in grado di prevedere gli sviluppi dello sciame sismico attraverso il rilevamento delle emissioni di gas radon. Sul punto specifico, infatti, **Barberi** ebbe a fornire una risposta netta e precisa, affermando l'inesistenza di strumentazione idonea a prevedere il verificarsi di un terremoto. Ne discenderebbe, secondo la difesa appellante, che la tranquillizzazione della Stati era riferita all'effetto ansiogeno che le dichiarazioni di alcune persone avevano provocato.

Ancora, sarebbe improprio il riferimento operato in sentenza alle dichiarazioni fatte da **Calvi** in ordine alla previsione, ritenuta rassicurante, di danni solo alle strutture più sensibili alle accelerazioni, perché siffatta previsione era riferita ai danni provocati dalla scossa del 30 aprile (caratterizzata da forti picchi di accelerazione), non ancora conosciuti al momento dello svolgersi della riunione.

Quanto all'aspetto relativo alla informazione, si è evidenziato, nell'atto di gravame, che dall'esame dei numerosi testi escussi emergerebbe che le vittime acquisirono le notizie ritenute rassicuranti dai telegiornali, sia locali che nazionali, mandati in onda tra il 31 marzo e il giorno 1 aprile 2009, i quali si basarono quasi esclusivamente sul contenuto dell'intervista rilasciata da **De Bernardinis** prima della riunione, erroneamente considerata in sentenza come il *“manifesto”* degli esiti informativi e valutativi della riunione, sul

presupposto della ritenuta sovrapponibilità tra i temi e i concetti in essa espressi e i contenuti informativi della riunione, quali risultanti dal verbale e dalla bozza.


Ma mancherebbe la positiva dimostrazione del fatto che, successivamente alla riunione, i partecipanti ad essa ne veicolavano i contenuti ai media e, dunque, alla popolazione di L'Aquila. E, in ogni caso, nessuno degli esperti ebbe a trattare, durante la sessione di lavoro, il tema – al quale aveva fatto riferimento **De Bernardinis** nel corso della nota intervista - dello scarico di energia, semplicemente richiamato da **Barberi** in sede d'introduzione dei lavori, come concetto espresso in altre sedi dal Bertolaso, con la richiesta agli astanti di pronunciarsi al riguardo senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta, dal momento che tutti ritenevano palesemente infondata, da un punto di vista scientifico, tale tesi.

A tale riguardo, alcun rilievo dovrebbe essere conferito alla deposizione di Daniela Stati, Assessore Regionale alla Protezione Civile, la quale, al contrario, ha dichiarato che qualcuno affrontò il tema dello scarico di energia, in ciò smentita clamorosamente dalla teste Salvatori.

Ma la testimonianza della Stati (persona del tutto inesperta riguardo alle tematiche che si dovevano affrontare, avendo assunto il ruolo di assessore solo un mese prima), si caratterizzerebbe per l'evidente sciatteria e superficialità, spiegabile col fatto che la medesima era, in realtà, del tutto disinteressata agli aspetti tecnico-scientifici, ed era mossa dalla sola preoccupazione politica *“di chiedere cosa dovesse dire alla cittadinanza”*, perché questo era il mandato che aveva ricevuto dal Presidente Chiodi.

La questione che fu affrontata in sede di riunione, invece, fu quella dello sciame sismico, da tutti ritenuto non essere un precursore del terremoto. Concetto, questo, che fu ribadito, nel corso dell'intervista rilasciata all'emittente “Abruzzo 24 Ore” dopo la conclusione dei lavori, da **Franco Barberi**, il quale, tuttavia, precisò che in presenza di uno sciame non era consentito dire se ci sarebbe stata, o meno, una scossa più forte.

In conclusione, ha ritenuto, sul punto, l'appellante che alcun messaggio tranquillizzante fu diffuso da alcuno degli imputati e che se messaggio rassicurante vi fu, questo fu fornito dalla distorta interpretazione che i mass media diedero dei contenuti valutativi e informativi della riunione (il quotidiano “Il Centro”, la mattina del giorno 1 aprile, riportò, nel contesto





di un articolo dedicato agli esiti della riunione, il contenuto dell'intervista rilasciata da **De Berrnardinis** senza evidenziare che essa era stata resa prima della riunione medesima e che l'intervistato aveva chiaramente detto che sulla questione andavano sentiti gli scienziati, essendo egli soltanto un "operativo").

Ancora, l'Avvocatura dello Stato ha criticato le argomentazioni svolte dal primo giudice in merito all'individuazione della legge di copertura sulla quale si dovrebbe fondare l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta degli imputati e l'effetto rassicurante che avrebbe indotto le vittime a restare in casa in occasione del terremoto del 6 aprile 2009.

Tale legge, infatti, non potrebbe in alcun modo rinvenirsi nel modello delle rappresentazioni sociali, secondo il quale il sapere scientifico promanante dall'autorità istituzionale di riferimento si diffonderebbe a cascata all'interno della cultura collettiva, creando uno schema culturale condiviso.

Si è sostenuto, da parte dell'appellante, che il suddetto modello potrebbe essere considerato, a tutto voler concedere, una categoria interpretativa utile ai fini di uno studio antropologico, ma non certamente una legge scientifica, essendo privo di ogni supporto di carattere empirico. Nel caso che occupa, in particolare, non sarebbero stati individuati né una regolarità di successione di eventi, né un apprezzabile coefficiente statistico determinato in termini quantitativi.

In ogni caso, le cause concorrenti (la scossa di terremoto e la vulnerabilità degli edifici in cui le vittime perirono o riportarono le lesioni) sarebbero state da sole sufficienti a cagionare l'evento, con conseguente interruzione del nesso di causalità, e non sarebbe corretto affermare, con il Tribunale, che il crollo degli edifici dipese dalla loro vulnerabilità intrinseca, ben nota agli imputati, dal momento che i fabbricati circostanti a quelli crollati rimasero in piedi. Ciò evidenzerebbe, secondo la difesa del responsabile civile, che i crolli avvennero per difetti di esecuzione e di manutenzione o per modifiche strutturali successive alla costruzione che incisero negativamente sul comportamento sismico e che non potevano essere previste dagli imputati, i quali erano a conoscenza solo della generica vulnerabilità del patrimonio edilizio aquilano.

Da ultimo, l'appellante ha sostenuto che non sarebbe stata provata la prevedibilità, da parte degli imputati, degli eventi lesivi e, in particolare :

- del fatto che la loro valutazione degli eventi sarebbe stata percepita dalla popolazione come un messaggio rassicurante;
- del fatto che si sarebbe verificato un evento come quello del 6 aprile;
- del fatto che sarebbero crollati edifici che, in realtà, avrebbero dovuto essere costruiti per resistere a sollecitazioni come quelle verificatesi.

\*\*\*\*\*

Acquisito all'udienza del 10 ottobre 2014, su istanza dell'avv. Gregorio Equizi, difensore delle parti civili Fioravanti Federica e Fioravanti Guido, un frammento della videoripresa della conferenza stampa tenutasi subito dopo la riunione del 31 marzo, comprensivo dell'audio relativo ad alcune parole pronunciate da **De Bernardinis**, presenti tutti gli imputati ad eccezione di Calvi, rimasto contumace, le parti hanno formulato le conclusioni innanzi trascritte; gli appellanti Boschi e Selvaggi hanno reso spontanee dichiarazioni; il primo ha depositato una memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1) Premessa

Ritiene la Corte che la sentenza impugnata meriti di essere integralmente riformata in ordine alle posizioni degli imputati appellanti **Barberi, Boschi, Selvaggi, Calvi, Eva e Dolce**, da trattare unitariamente, nei confronti dei quali deve pronunciarsi sentenza liberatoria con la formula "perché il fatto non sussiste", e, parzialmente, in ordine alla posizione dell'imputato **De Bernardinis**.



### 1.1)

Con riguardo ai primi, infatti, ritiene la Corte che la pur imponente istruttoria dibattimentale non abbia consentito di raggiungere un sicuro convincimento di responsabilità in ordine alla stessa sussistenza del fatto contestato, trattandosi di condotta esente da colpa con riferimento alla “**valutazione**” e comunque inidonea ad integrare l’antecedente causale degli eventi, insussistente con riferimento alla “**informazione**”; con riferimento all’imputato **De Bernardinis**, invece, estraneo alla condotta di “valutazione”, sono ravvisabili profili di **colpa generica**, *sub specie* di **negligenza e imprudenza**, in relazione alla condotta di “**informazione**”, con riconoscimento del nesso causale in ordine ai decessi di alcune delle vittime indicate nell’imputazione.

Il capo di imputazione, formulato in modo estremamente specifico, è articolato nei seguenti punti, ognuno dei quali integra un passaggio fondamentale dell’ipotesi di accusa:

- le qualificazioni soggettive di ognuno degli imputati e la loro comune qualità di componenti della CGR;
- l’oggetto della riunione tenuta a L’Aquila il 31 marzo 2009, indetta “*con l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane*”;
- il profilo di **colpa generica** (negligenza, imprudenza e imperizia);
- il profilo di **colpa specifica** (violazione degli artt.2, 3 e 9 legge 225/92, artt.5 e 7 bis della legge 401/01, art.4 legge 21/06, art.3 DPCM 23582/06, legge 150/00);
- la condotta di **valutazione** dei rischi connessi all’attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008, definita “*approssimativa, generica e inefficace in relazione alle attività e ai doveri di previsione e prevenzione*”;
- la condotta di **informazione** sulla natura, le cause, la pericolosità e i futuri sviluppi dell’attività sismica, definita “*incompleta, imprecisa e contraddittoria sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica*”, con conseguente vanificazione delle finalità di tutela della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio;

- gli **strumenti informativi utilizzati** (dichiarazioni agli organi di informazione e verbale della riunione) e i destinatari dell'informazione stessa: il DPC, l'Assessore alla PC della Regione Abruzzo, il Sindaco di L'Aquila e la cittadinanza aquilana;
- tutte le dichiarazioni o affermazioni riconducibili alla CGR, sia a verbale che in interviste a organi di informazione, ritenute esplicative dell'accusa relativa tanto alla condotta di **valutazione** che a quella di **informazione**, tratte dalle affermazioni riportate nel **verbale ufficiale** dagli imputati **Barberi** (sui terremoti *“non è possibile fare previsioni”*; *“è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici”*; *“non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento”*), **Boschi** (*“la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore”*; *“i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi, improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703 anche se non si può escludere in maniera assoluta”*), **Calvi** (*“le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti, di pochi millimetri, e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture. C'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni, quali quelle a comportamento fragile”*) e dalle dichiarazioni rese da **De Bernardinis** nel corso di un'**intervista televisiva** rilasciata **prima** della riunione (lo sciame sismico *“si colloca, diciamo, in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori, che poi è centrata intorno all'Abruzzo ... ”*; *“non c'è un pericolo, io l'ho detto al sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non intensissimi, ... abbiamo avuto pochi danni ”*);
- l'elencazione delle **vittime degli eventi** (morti e lesioni) e la descrizione del **nesso causale**, formulata nei seguenti termini: *“indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta descritta nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti fino a quella del 6.4.2009, ore 3,32”*.



La funzione di controllo devoluta al giudice d'appello impone di verificare la "tenuta" della sentenza resa dal primo giudice - nel caso in esame in adesione pressoché totale all'ipotesi di accusa così formulata - alla luce di tutte le censure mosse dagli appellanti, la cui ampiezza e complessità è stata delineata in narrativa.

Prima di addentrarsi nell'analisi dell'ampio materiale istruttorio, è opportuno dunque, al fine di agevolare la lettura dei paragrafi di approfondimento, anticipare -in sintesi - la trama del ragionamento logico -giuridico seguito dalla Corte su ognuno dei profili di accusa innanzi delineati.

### 1.1.1)

Ritiene, innanzitutto, la Corte che la riunione del 31 marzo 2009 non risponda a nessuno dei criteri legali che valgono a identificarla come riunione della Commissione Nazionale Grandi Rischi.

Infatti, benché tutti gli imputati siano accusati a pari titolo in relazione alla indicata qualifica formale ("*tutti quali componenti della CGR*"), deve affermarsi che solo gli imputati **Barberi, Boschi, Calvi ed Eva** erano componenti effettivi della CGR, sulla base della normativa vigente (art.4 DL 245/06, convertito in L 21/06 e conseguente DPCM n.23582/06), dalla quale risulta la nomina del primo (**Barberi**) quale presidente vicario, in virtù della sua storia professionale, del secondo (**Boschi**) in qualità di presidente dell'INGV, del terzo e del quarto (**Calvi ed Eva**) in qualità di docenti universitari, esperti di rischio sismico.

Quanto agli altri tre imputati, deve dirsi che:

**De Bernardinis** partecipò alla riunione in qualità di Vice Capo del DPC (il cui capo, Bertolaso, aveva indetto la riunione) e in tale veste rappresentava la massima autorità di Protezione Civile, interessata alla consulenza degli esperti di rischio sismico; era, pertanto, funzionalmente estraneo alla CGR ed infatti si limitò ad introdurre i temi della riunione, senza operare valutazioni di sorta, e poi a presiedere la conferenza stampa;

**Selvaggi** partecipò alla riunione su iniziativa del prof. **Boschi**, da questi invitato in qualità di Direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'INVG e fu infatti indicato a verbale quale "accompagnatore" di Boschi;

**Dolce**, direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del DPC, era anch'egli funzionalmente estraneo alla CGR, pur se partecipò alla condotta di valutazione.

Ne consegue che, in assenza del numero legale di dieci componenti, in coerenza con le effettive modalità di convocazione (con lettera inviata la sera del 30 marzo 2009 dal Capo del DPC Bertolaso soltanto ai quattro componenti della CGR, "*esperti del settore rischio sismico*") e con lo sviluppo della discussione, la riunione va ricondotta al paradigma delle "*ricognizioni, verifiche e indagini*" che "*in ogni momento*" il Capo del DPC può richiedere ai componenti della CGR (art. 3, c. 10, DPCM 23582/06).

Consegue, altresì, che il contributo di ogni partecipante alla riunione, in assenza di una deliberazione collegialmente assunta, debba essere analizzato, per la verifica dell'accusa di valutazione "*approssimativa, generica e inefficace*", per quello che effettivamente è stato, così come risulta dalla verbalizzazione effettuata nell'occasione (**bozza di verbale**, redatta sulla base di appunti presi nel corso della riunione, e **verbale ufficiale** sottoscritto e reso pubblico il 6.4.2009, dopo il sisma) nonché dalle dichiarazioni dei testi presenti -Stati, Cialente, Salvatore, Leone, Del Pinto, Braga - e degli stessi imputati.

### 1.1.2)

L'oggetto della riunione non può che essere desunto dalla **lettera di convocazione**, con la quale si chiedeva "*una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nei territori della provincia di L'Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali*", e ciò in contraddizione con l'imputazione, che indica come "*obiettivo*" della riunione la diversa finalità di informare la cittadinanza sull'attività sismica in corso, mediante l'innesto diretto nel capo d'accusa del testo del **comunicato stampa** diffuso nel tardo pomeriggio del 30 marzo 2009 dal DPC ("*... con l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane*").



Si ritiene, infatti, che l'istruttoria dibattimentale non abbia fornito alcun sostegno probatorio all'assunto del Tribunale secondo il quale tutti gli imputati -con l'eccezione di **De Bernardinis**, al quale il comunicato deve essere riferito in ragione del ruolo di vice capo del DPC - avrebbero avuto diretta o indiretta conoscenza di tale comunicato, assumendo volontariamente l'onere e l'obbligo di informare direttamente i cittadini del contenuto delle loro valutazioni, in adesione al ritenuto "mandato" del capo del DPC Bertolaso.

Quanto precede, peraltro, colloca i fatti in un contesto coerente con la normativa di settore (artt.5 comma 4 e 7 bis legge 401/01) che attribuisce al solo DPC il compito di informare le popolazioni interessate -direttamente per gli scenari nazionali, comunque nei confronti delle autorità locali di Protezione Civile e, tramite queste, della popolazione per gli scenari locali - e non certo alla CGR o, comunque, ai suoi membri chiamati, in virtù delle loro competenze professionali, esclusivamente ad effettuare valutazioni di natura tecnico - scientifica.

Né può concordarsi con il primo giudice nella parte in cui, a fronte del preciso riparto di compiti stabilito dalla legge, afferma che il 31 marzo 2009 "*le cose andarono diversamente*", perché la CGR e, comunque, i partecipanti alla riunione, avrebbero assunto consapevolmente l'obbligo di informazione diretta nei confronti della popolazione, sia consentendo che la riunione si tenesse in pubblico (del che non vi è prova, essendo anzi emerso il contrario), sia partecipando alla conferenza stampa tenutasi immediatamente dopo e rilasciando interviste ai media (condotta posta in essere dal solo **Barberi** e irrilevante dal punto di vista causale).

### 1.1.3)



L'analisi di quanto fu effettivamente detto nel corso della riunione, peraltro, non consente di ritenere la sussistenza della condotta colposa relativa alla **valutazione del rischio sismico**, secondo l'accusa "*approssimativa, generica e inefficace*", attribuita in cooperazione colposa a tutti gli imputati, ma riferibile in concreto ai soli **Barberi, Boschi, Calvi, Eva, Selvaggi e Dolce**, non avendo **De Bernardinis** partecipato in alcun modo all'analisi delle questioni scientifiche, in coerenza con le sue competenze e il suo ruolo istituzionale.

Il processo non offre, infatti, a parere della Corte, sostegno alcuno all'accusa di condotta colposa in relazione alle affermazioni e valutazioni formulate da ognuno degli imputati nel corso della riunione, così come verbalizzate e confermate dalle testimonianze dei presenti, il cui contenuto non è affatto assimilabile a quello dell'**intervista televisiva** rilasciata da **De Bernardinis** prima della riunione (ci si riferisce alle ultime dichiarazioni riportate nell'imputazione).

E ciò vale tanto per i profili di **colpa generica**, declinata nell'imputazione in tutti i tipi previsti dalla legge (negligenza, imprudenza, imperizia), quanto per quelli di **colpa specifica**, posti dal primo giudice al centro del convincimento di responsabilità. Questi evidenzia, infatti, in più punti, di voler ricorrere ad un parametro metodologico di natura esclusivamente normativa, che pone in antitesi ad un parametro metodologico e contenutistico di natura scientifica (che dichiara espressamente di voler escludere dall'indagine), identificando il comando cautelare nell'obbligo del necessario approfondimento dei temi scientifici a fini di adeguata valutazione in termini di previsione e prevenzione dei danni ipotizzabili. Perviene, quindi, ad individuare la violazione della legge (i.e. della regola cautelare) nella ritenuta superficialità e contraddittorietà delle valutazioni espresse nel corso della riunione in relazione ad ognuno dei ritenuti indicatori di rischio, in particolare nelle valutazioni sintetizzate nelle frasi riportate a verbale e richiamate nell'imputazione, che attribuisce in modo cumulativo e generalizzato a tutti i partecipanti, nel presupposto, errato, della riconducibilità della riunione al paradigma legale dell'organo collettivo CGR.

Ritiene, tuttavia, la Corte che l'indagine svolta dal primo giudice non possa essere condivisa, poiché attiene - almeno nelle sue linee programmatiche, sovente e contraddittoriamente abbandonate - alle modalità della trattazione, ritenuta "*approssimativa, generica e inefficace*", e tralasci il merito, quello dell'erroneità della valutazione effettuata sul piano scientifico, pervenendo a conclusioni incerte e fallaci, inidonee a costituire la base dell'accusa di omicidio colposo plurimo.

Invero, per quanto sia certo che il compito dei componenti della CGR richiesti di pareri scientifici dall'autorità di Protezione Civile fosse quello di analizzare con la maggior accuratezza possibile la sequenza sismica in atto, a fini di previsione, prevenzione e analisi





del rischio ad essa connesso (nell'ambito dei fini istituzionali di tutela dell'integrità dei beni a quel rischio esposti, *in primis* la vita dei cittadini), deve dirsi con chiarezza che nessuna delle norme richiamate nell'imputazione esprime regole cautelari metodologiche, aventi natura precettiva o prescrittiva, che possano dirsi violate.

Al contrario, esse individuano **regole di diligenza elastiche**, come tali inidonee ad assurgere a parametro diretto di valutazione della condotta e quindi a configurarsi come canoni di valutazione dei contestati profili di colpa specifica. Con la conseguenza che, spettando all'interprete riempirle di contenuto, deve inevitabilmente farsi riferimento all'unico criterio in concreto utilizzabile nella fattispecie, quello della **colpa generica**, ipotizzabile, tuttavia, solo in relazione al "merito" delle valutazioni esposte nel corso della riunione, e quindi, in sostanza, alla "**perizia**" degli esperti, non al "metodo" seguito nella trattazione e, tanto meno, al *quantum* degli approfondimenti manifestati su ogni specifico indicatore di rischio.

#### 1.1.4)

Ne deriva che il contenuto della valutazione richiesta il 31 marzo 2009 agli imputati e, conseguentemente, del controllo giudiziale di liceità sul loro operato, deve essere parametrato, alla luce dell'oggetto della convocazione - "*disamina degli aspetti scientifici e di Protezione Civile*" -, alle **migliori conoscenze scientifiche** relative ai fenomeni sismici di cui essi disponevano alla data del 31 marzo 2009 (non potendo considerarsi le conoscenze acquisite successivamente proprio per effetto del terremoto del 6 aprile).

Il parametro di valutazione della colpa, allora, lungi dall'essere meramente normativo, come afferma più volte il Tribunale, deve necessariamente essere quello della **correttezza scientifica delle valutazioni espresse**, erroneamente ritenuto marginale, pur se in concreto più volte utilizzato per affermare la carenza di approfondimento dell'analisi storico - scientifica effettuata dagli imputati ed il conseguente allontanamento dal modello di condotta asseritamente delineato dalla normativa di settore.

Pacifico il fatto, affermato più volte dal Tribunale, che oggetto dell'imputazione non è la mancata previsione del terremoto del 6 aprile, la mancata evacuazione della città o la mancata promulgazione di uno stato d'allarme, né un generico "rassicurazionismo", ritiene


la Corte che la verifica della correttezza scientifica delle valutazioni formulate dagli imputati, da effettuarsi alla luce dei contributi tecnici in atti, conduca necessariamente alla conclusione che nessuna censura possa essere mossa sul punto agli imputati, non emergendo da alcun dato certo che alla data del 31 marzo 2009 fosse possibile -e quindi doveroso - effettuare valutazioni dei fenomeni sismici in atto diverse da quelle formulate dagli imputati (peraltro obiettivamente prive di toni univocamente rassicuranti), e, in particolare, che fosse possibile -e quindi doveroso - formulare, per effetto dello sciame sismico in corso, un giudizio di aggravamento del rischio di forti eventi, sempre presente nel territorio aquilano, da anni classificato come una delle zone a più alto rischio sismico in Italia.

#### 1.1.5)

Quanto al tema della “**rassicurazione**”, peraltro ignoto in tali termini al capo di imputazione, deve evidenziarsi che non può condividersi l’assunto del Tribunale, che ha condizionato la lettura dell’intero materiale istruttorio e quindi della condotta degli imputati, secondo il quale, nel convocare la riunione, Bertolaso si prefiggeva comunque di rassicurare la popolazione aquilana, indipendentemente da quelle che sarebbero state le valutazioni scientifiche degli esperti.

Il tenore della conversazione casualmente intercettata tra Bertolaso e l’Assessore Daniela Stati offre invero la spiegazione “autentica” delle ragioni che indussero il Capo del DPC alla decisione di convocare con urgenza a L’Aquila gli esperti della CGR, da identificare nell’esigenza da un lato di “*zittire subito qualsiasi imbecille, placare illazioni, preoccupazioni, ecc.*”, dall’altro di invitare la Protezione Civile regionale, alle dipendenze della Stati, a “*non fare comunicati dove non sono previste altre scosse di terremoto*”, con chiaro riferimento, da un lato, alle propalazioni del ricercatore Giuliani (il quale aveva affermato di poter prevedere forti scosse imminenti con l’ausilio dell’analisi del gas radon e il giorno prima, 29 marzo, aveva dato l’allarme a Sulmona, scatenando il panico tra la popolazione di quella città) e, dall’altro, al comunicato tranquillizzante diramato dalla Protezione Civile regionale nel pomeriggio dello stesso 30 marzo, dopo la scossa di magnitudo 4.1 delle 15,38, che aveva spaventato la popolazione aquilana.

Offre, altresì, un quadro del convincimento circa la situazione in corso maturato da Bertolaso, evidentemente preoccupato nell’immediatezza più dall’allarme ormai già diffuso

The block contains handwritten signatures and initials. On the left, there are two distinct signatures. On the right, there is a large, stylized signature that spans across the page number area.



nella popolazione, a suo avviso imprudentemente fronteggiato dalla Protezione Civile locale, che da un possibile -ma non prevedibile - evento sismico di portata maggiore rispetto a quanto già accaduto.

Peraltro, per quel che in questa sede rileva, non vi è prova agli atti che detto intendimento fosse stato comunicato agli esperti da lui convocati e da costoro condiviso a priori, sino a contraddire o minimizzare quanto rilevabile dai dati scientifici oggetto della valutazione loro richiesta.

Nessun contributo sul piano valutativo, come si è detto, è stato offerto dall'imputato **De Bernardinis**, partecipante alla riunione in qualità di vice capo del DPC, e quindi dell'autorità che, avendo convocato gli esperti, attendeva di riceverne valutazioni eventualmente utilizzabili sul piano operativo, compreso quello dell'informazione alla popolazione, che compete per espressa disposizione legislativa ai soli organi di Protezione Civile.

Deve escludersi che i contenuti della riunione siano stati direttamente propalati ai cittadini aquilani tramite la pubblicità della riunione o la conoscenza della bozza di verbale (redatta dalla teste Salvatori il 2 aprile sulla base degli appunti presi durante la riunione), per i profili comunicativi deve aversi riguardo soltanto alle interviste rilasciate ai media subito **dopo** la riunione dal prof. **Barberi**, dal vice capo del DPC **De Bernardinis**, il quale ha anche presieduto la conferenza stampa, dalle autorità locali di Protezione Civile (l'assessore Stati e il sindaco Cialente), non essendo disponibili le dichiarazioni effettuate in corso di conferenza stampa (tranne un frammento di quanto detto da **De Bernardinis** acquisito all'udienza del 10 ottobre 2014).

La Corte ritiene che dette dichiarazioni riportino correttamente i contenuti delle valutazioni scientifiche effettuate nel corso della riunione e siano comunque prive di ingiustificati toni rassicuranti, tali da indurre modificazioni nella percezione del rischio da parte dei cittadini e, conseguentemente, modificazioni dei eventuali comportamenti di autotutela adottati in precedenza, con conseguente impossibilità di ravvisare alcun nesso causale tra la condotta e gli eventi.

1.2)


Si ritiene, invece, che sussista la contestata colpa generica, sotto il profilo della **negligenza** e dell'**imprudenza**, a carico del solo **De Bernardinis**, con esclusivo riferimento al contenuto dell'**intervista televisiva** rilasciata ad un'emittente televisiva immediatamente **prima** della riunione ed ampiamente diffusa su tutti media anche nei giorni seguenti.

Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni riportate negli ultimi due passaggi dell'imputazione, secondo le quali lo sciame sismico *“si colloca, diciamo, in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori, che poi è centrata intorno all'Abruzzo ... ”*; *“non c'è un pericolo, io l'ho detto al sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non intensissimi, ... abbiamo avuto pochi danni ”*.

Tali dichiarazioni, infatti, esprimono concetti **scientificamente errati** e certamente **rassicuranti**, non potendo qualificarsi la situazione in atto come *“favorevole”* e priva di pericolosità; esse, inoltre, potevano indurre i fruitori dell'informazione ad attribuire le medesime valutazioni tranquillizzanti sui fenomeni sismici in corso e sulle possibili evoluzioni anche agli esperti che si accingevano a procedere alla valutazione richiesta dal DPC - la *“comunità scientifica”* -.

Tale condotta viola i canoni di **diligenza** nel controllo preventivo di correttezza di quanto si comunicava alla popolazione e di **prudenza** nella gestione della situazione di rischio, dovendo l'agente considerare adeguatamente, e quindi prevedere, la possibilità che tali dichiarazioni potessero indurre nella popolazione, o quantomeno in alcuni cittadini, un abbassamento della soglia di attenzione e quindi una riduzione della abitudini di autotutela in un momento in cui era possibile, e quindi astrattamente prevedibile, un'evoluzione negativa della sequenza sismica in corso.

Per quanto sia certo che quell'intervista fu diffusa da alcuni tra i media più diffusi con modalità tali da indurre un gran numero di cittadini ad attribuire i concetti in essa esposti indistintamente agli *“scienziati”* e quindi alla CGR, assistita per la sua funzione istituzionale





da massima autorevolezza, è certo che **De Bernardinis**, responsabile della comunicazione in quel frangente, non ritenne di chiarire che le affermazioni da lui fatte non erano in alcun modo riconducibili agli scienziati della CGR e che, anzi, era emerso in sede di riunione che non si era affatto in presenza di “*fenomeni favorevoli*”.

La condotta colpevole di **De Bernardinis** ebbe **incidenza causale diretta** (per ritenere la quale non è necessario far ricorso al “modello delle rappresentazioni sociali”, la cui validità scientifica non ha trovato alcuna conferma) nella formazione dei processi volitivi di alcune delle vittime nei momenti successivi alle prime due scosse, poi definite “premonitrici”, della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, poiché le stesse sono state indotte da tali affermazioni rassicuranti a ritenere che si trattasse di un favorevole fenomeno di scarico di energia e, conseguentemente, ad abbandonare le pregresse abitudini di cautela, restando nelle abitazioni che crollarono per effetto del sisma.

## **2) La riunione del 31 marzo 2009; la posizione degli imputati Barberi, Boschi, Calvi, Eva, Selvaggi e Dolce**

### **2.1) Natura e funzioni della CGR**


Si è detto come il primo giudice, in totale adesione all'impostazione accusatoria, abbia ritenuto che la riunione *de qua* fosse senz'altro una riunione della Commissione Grandi Rischi, traendone importanti conseguenze in tema di individuazione dei profili di colpa specifica e di cooperazione colposa tra i suoi componenti.

La questione, a parere della Corte, non ha ai fini della decisione il rilievo che l'accusa e il Tribunale hanno inteso attribuirle, sia perché la qualificazione degli agenti perde efficacia decisiva nel ravvisato contesto di colpa commissiva (sia pure con profili omissivi), venendo meno la necessità di individuare posizioni di garanzia *ex lege*, sia perché la decisione deve trovare il suo fondamento, come si è anticipato e meglio si vedrà oltre (cfr par. 2.3), al di fuori dell'ipotizzato profilo di colpa specifica (che nell'impostazione accusatoria deriva proprio dallo statuto dell'organismo collegiale) e del tema della cooperazione colposa (e della conseguente estensione della colpa a quelli che il Tribunale definisce “*cooperanti marginali*”).

E tuttavia, come si è anticipato, ritiene la Corte che la riunione *de qua* non sia qualificabile come riunione della CGR, non rispondendo ai requisiti che la legge impone.

L'organizzazione e il funzionamento della CGR, per quanto in questa sede rileva, sono così disciplinati dall'art.3 del DPCM 23582/06:

1. *La Commissione, incaricata di rendere al Dipartimento della protezione civile pareri e proposte di carattere tecnico -scientifico in relazione alle problematiche relative ai settori di rischio indicati all'art. 1 si riunisce di regola con cadenza bimestrale.*
2. *Le **convocazioni dei componenti sono disposte dal Presidente** con preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi di **urgenza** o di **emergenza** in cui può essere ridotto ad un giorno, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione. Delle convocazioni e del relativo ordine del giorno è data comunicazione al capo del Dipartimento della protezione civile. Possono **partecipare** alle riunioni della Commissione in relazione alle diverse situazioni di rischio in esame, **senza diritto di voto**, i direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'I.N.G.V., individuati dal Presidente e dal Presidente vicario di intesa con il capo del Dipartimento.*
3. *Qualora si rilevasse la necessità di approfondire problematiche specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico -scientifici su determinati argomenti di interesse, il Presidente o il Presidente vicario possono invitare a partecipare alle riunioni **senza diritto di voto** anche **esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile**. A tal fine, di intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, sentiti anche i componenti della Commissione, provvedono a realizzare un **registro di nominativi** di personalità competenti nei settori specifici di rischio, da cui attingere in funzione delle esigenze.*
4. ...
5. *Alle riunioni della Commissione può partecipare, **senza diritto di voto**, il capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta del medesimo, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.*





6. *La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della protezione civile, opera con la presenza di almeno dieci componenti e delibera a maggioranza dei presenti.*
7. ...
8. ...
9. *Al fine di acquisire pareri e proposte su **situazioni di rischio incombenti** o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile può richiedere al Presidente o al Presidente vicario la **convocazione urgente** della Commissione.*
10. *Il capo del Dipartimento può, altresì, richiedere in ogni momento ai componenti della Commissione di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini.*
11. ...
12. ...

La mera lettura del dato normativo, base formale della verifica devoluta al giudice, consente innanzitutto di fissare le anomalie relative alle modalità di convocazione ed al numero e qualità dei partecipanti.

Sotto il primo profilo, è pacifico che la riunione fu convocata dal capo del DPC, Bertolaso, anziché dal Presidente della CGR, prof. Zamberletti, o dal suo vicario, Franco **Barberi**.

La lettera di convocazione inviata nel pomeriggio del 30 marzo 2009 ai soli **Barberi, Boschi, Calvi** ed **Eva** (oltre a Zamberletti, che non poté partecipare) così individuava le ragioni, e quindi l'**oggetto**, della riunione: “...*una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica in atto*”, il che esclude, come meglio si vedrà oltre, che oggetto della riunione sia stata direttamente la finalità informativa esplicitata nel comunicato stampa diramato dal DPC.

Sotto il secondo profilo è del pari evidente la non conformità al dato normativo del numero dei convocati, **quattro**, ben inferiore al numero legale di **dieci** componenti.

Si è visto, in narrativa, come il Tribunale abbia disinvoltamente superato tali dati formali, affermandone l'irrilevanza a fronte dell'urgenza della convocazione e dell'effettività dell'attività svolta, ma la Corte ritiene di non condividere né il metodo, che forza senza ragioni il dato normativo e fattuale, né il merito di tali conclusioni.

La norma su riportata, infatti, consente nelle sue articolazioni di non lasciare scoperta alcuna necessità che i più diversi contesti (normali o emergenziali) possano prospettare ai responsabili della Commissione o del DPC, al quale essa di regola riferisce in qualità di **consulente** (cfr. art. 4 DL 245/06 convertito in legge 21/06: “*la CGR è l’organo di consulenza tecnico -scientifica del DPC*”; art.9 comma 1 legge 225/92: “*la CGR è organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale della PC...*”).

Di norma, infatti, la CGR si riunisce su convocazione del Presidente con cadenza bimestrale e preavviso di dieci giorni, riducibile a un solo giorno nei casi di urgenza ed emergenza (comma 2), anche su richiesta del Capo del DPC (comma 9), mentre è attribuita direttamente a quest’ultimo la facoltà di richiedere “*in ogni momento*”, e quindi ogni volta che lo reputi opportuno, “*ai componenti della commissione, di effettuare ricognizioni, verifiche, indagini*” (comma 10) .

Il che deve ritenersi sia avvenuto il 30 marzo 2009, allorché il Capo del DPC Bertolaso, senza alcun riferimento esplicito a situazioni di urgenza (che avrebbero imposto di provvedere ai sensi dei commi 2 o 9), convocò di sua iniziativa non già la CGR, bensì 5 dei suoi 21 componenti nominativi, con la nota inviata alle ore 19.31 che, senza nemmeno nominare l’organo collegiale, si limita a indicare l’oggetto: “*convocazione riunione presso Regione Abruzzo per valutazioni sulla sequenza sismica nel territorio abruzzese*”, e delimitare l’ambito del parere richiesto: “*Voglia Codesta Presidenza e codesti esperti del settore rischio sismico partecipare alla riunione convocata per il giorno 31 marzo 2009 all’Aquila, alle ore 18,30, ... per un’attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi...*”, in **adesione al modello funzionale descritto dal comma 10 della norma**.

Non si pose, quindi, ai presenti problema alcuno di verifica del numero legale, né di individuazione corretta dei partecipanti con diritto di voto -pacificamente i soli membri nominativi della Commissione - e, conseguentemente, di validità di una eventuale deliberazione, a conferma del fatto che si trattava di mera “*disamina*” e che era pertanto sufficiente che i convocati, così come gli altri esperti presenti (**Selvaggi**, direttore del Centro Nazionale Terremoti, e **Dolce**, direttore dell’Ufficio Rischio Sismico del DPC invitati, rispettivamente, da **Boschi** e **De Bernardinis**), si esprimessero sulla sequenza sismica in



atto e facessero verbalizzare le loro opinioni, non essendovi alcuna deliberazione da adottare né alcun comunicato conclusivo da redigere.

L'affermazione del primo giudice relativa alla sicura qualificazione giuridica della riunione come della Commissione Grandi Rischi, anziché di ricognizione di esperti della stessa Commissione, è il frutto, invece, di evidenti, quanto inutili, forzature del dato normativo e delle circostanze di fatto, che gli impongono di richiamare più volte la necessità "sostanzialistica" di abbandonare il dato formale per ancorare il giudizio solo all'attività "in concreto" svolta, cui è dedicato un intero paragrafo (3.5.1).

Il Tribunale assume che la riunione avesse finalità di protezione civile, ovvero di *"previsione, prevenzione e analisi del rischio sismico al fine di individuare le misure di protezione a livello individuale e collettivo da calibrare sull'evoluzione della situazione in atto"* (di cui non vi è traccia né nella convocazione né nella valutazione), dilatandole sino a comprendere il compito di informazione diretta dei cittadini sull'attività sismica in corso, con palese **confusione del piano comunicativo esterno -valorizzato dal comunicato stampa diramato dal DPC - con quello valutativo interno -delimitato dalla lettera di convocazione -**.

Le anomale modalità di convocazione della Commissione, che il Tribunale definisce "occasionalì", vengono giustificate con l'urgenza del caso (ignorando che la norma prevede espressamente tale eventualità e che questa non incide sulla titolarità del potere -dovere di convocazione -commi 2 e 9 -) e "sanate" dalla mancata contestazione (definita "comportamento concludente") di **Barberi**, asseritamente "scavalcato" nelle sue prerogative istituzionali, così individuando il profilo di responsabilità nella omessa censura dell'operato del capo del DPC (non necessaria, essendosi questi avvalso della facoltà di convocazione del consesso di esperti di cui al comma 10 della norma).

È emerso in dibattimento, peraltro, che i quattro membri nominativi della CGR **Barberi, Boschi, Eva e Calvi**, gli unici che potevano avere contezza della normativa che regola l'istituto, non si siano posti affatto il problema giuridico della qualificazione formale della riunione convocata da Bertolaso (con l'eccezione di Barberi, il quale tuttavia non ritenne di sollevare il problema, a fronte dell'urgenza della consultazione), anche perché non vi fu da


parte di alcuno richiesta di formale adozione di una deliberazione, il che avrebbe posto il tema della regolarità della convocazione e della verifica del numero legale.

Il Tribunale si è posto, inoltre, il problema di individuare la sanzione che l'ordinamento appresterebbe alla violazione delle regole di convocazione e di composizione dell'organo collegiale - imperfetto -, e l'ha trovata nell'annullabilità anziché nella nullità, omettendo di considerare che trattasi di categorie che attengono all'atto amministrativo, nella specie inesistente, non essendo stata assunta alcuna deliberazione (tale non può certamente ritenersi il verbale, redatto da un funzionario del DPC).

Non condivisibile nemmeno l'ulteriore assunto del Tribunale, secondo il quale anche la mancanza di numero legale sarebbe "sanata" dalla partecipazione degli esperti esterni, prevista dalla normativa richiamata.

Questa consente, infatti, la **partecipazione** alle riunioni della CGR, **senza diritto di voto**, dei "*direttori degli enti... e dell'INVG*" (comma 2), e tale era certamente **Selvaggi**, così come del "*capo della Protezione Civile*" e dei "*direttori degli uffici del dipartimento interessati*" (comma 5), e tali erano **De Bernardinis** e **Dolce**, mentre non possono annoverarsi tra le "*autorità competenti in materia di Protezione Civile*" (comma 3) Stati, Leone e Cialente, sia per la ragione formale che i loro nominativi non sono presenti nel "*registro di nominativi di personalità competenti*", sia per la ragione sostanziale che la loro presenza non era necessitata dall'esigenza "*di approfondire problematiche specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico -scientifici su determinati argomenti di interesse*" (comma 3), trattandosi delle autorità locali di Protezione Civile interessate ad ascoltare il parere degli esperti, non già a partecipare alla valutazione (il che, in effetti, non fecero).

Pertanto è certo che la norma che prescrive il numero legale di dieci (comma 6) stabilisce espressamente che questo attiene ai "**componenti**", non ai "**partecipanti**", tanto da prescrivere immediatamente dopo che la CGR delibera "*a maggioranza dei presenti*", essendo gli altri esclusi dal voto, mentre deve ribadirsi che Stati, Leone e Cialente, ritenute dal Tribunale "**partecipanti**" a pieno titolo alla riunione, erano meri uditori (il sindaco Cialente, che fu chiamato all'ultimo momento e intervenne a riunione già iniziata, ha ammesso in dibattimento che "*non aveva neanche capito che era una riunione della CGR*" (udienza 7.12.2011, pag.247).

The page contains several handwritten marks. On the left, there are two overlapping signatures in dark ink. On the right, there is a large, bold checkmark drawn with a single stroke, extending from the middle of the page down towards the bottom right corner.



Infine, deve ritenersi del tutto ultroneo il riferimento fatto dal Tribunale al dato nominalistico, perché, per quanto risponda al vero che il verbale (sia la bozza che quello ufficiale) riporti nell'intestazione la dicitura "*Riunione Commissione Grandi Rischi*", è però altrettanto vero che nella lettera di convocazione a firma di Bertolaso la CGR è nominata solo con riferimento alle qualifiche formali di Zamberletti e Barberi (Presidente e Vice Presidente) e gli altri convocati (**Boschi, Eva e Calvi**) sono indicati soltanto come "**esperti del settore rischio sismico**", mentre nel testo del verbale si dà espressamente atto del fatto che solo costoro sono presenti "**per la CGR**", e per gli altri si chiarisce quale sia la diversa funzione istituzionale svolta (Selvaggi, in particolare, viene indicato, oltre che con la sua qualifica professionale, come "**accompagnatore**" di Boschi, dizione poco conciliabile con una partecipazione funzionale ad una riunione formale); anche il comunicato stampa, infine, parla di "**riunione degli esperti della CGR**", il che sancisce ancora una volta la correttezza della qualificazione in tali termini.

Si è detto, peraltro, come il tema non abbia quella connotazione decisiva ai fini della ricostruzione dell'accaduto e dell'individuazione dei profili di colpa, che il PM e il giudice sembrano attribuirgli, non potendo condividersi l'assunto secondo il quale il tasso di diligenza, perizia e prudenza richiesto ai commissari della CGR, ove formalmente e ritualmente riuniti secondo tutti i dettami di legge, sarebbe stato diverso -maggiore- di quello richiesto ad alcuni dei suoi componenti chiamati ad una "*ricognizione, verifica o indagine*" dal Capo del DPC.

Dal punto di vista degli imputati, infatti, il fine della riunione non poteva essere che quello di effettuare e riferire alla Protezione Civile, da scienziati quali erano, una **corretta valutazione scientifica** delle problematiche relative allo sciame sismico in atto, a fini di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio, nei limiti in cui questa era formulabile a quel momento sulla base dei dati rilevati e seguiti da mesi, obbligo al quale, come si vedrà, è stato dato compiuto adempimento.

La ricostruzione effettuata dal Tribunale, invece, ha posto al centro della lettura di quanto accaduto il dialogo intercettato tra Bertolaso e Stati, e quindi il manifestato intento "*mediatico*" di tranquillizzare la gente per evitare problemi di gestione dell'ordine pubblico, causati dal panico che si temeva potesse continuare a diffondersi nella popolazione, ma lo

ha dilatato sino ad affermarne la consapevole condivisione (e addirittura una sorta di “obbedienza” dettata da ragioni politiche) da parte degli imputati, i quali sarebbero stati indirizzati a -e avrebbero condiviso l'intento di - pervenire comunque ad un simulacro di rassicuranti e superficiali affermazioni pseudoscientifiche da offrire ai media.

Il tutto nel presupposto, totalmente carente di prova, che gli esperti avessero avuto indicazioni da Bertolaso non solo sulle ragioni che lo avevano indotto a convocare la riunione, ma anche su ciò che egli si attendeva e, persino, sul contenuto delle valutazioni che avrebbero dovuto effettuare, e, soprattutto, che le avessero acriticamente seguite.

## 2.2) la valutazione scientifica effettuata nel corso della riunione

### 2.2.1)

L'analisi dei contenuti della riunione conferma, infatti, che i partecipanti non si espressero affatto nei termini rassicuranti asseritamente auspicati da Bertolaso e, comunque, che essi non formularono alcuna valutazione che possa dirsi scientificamente errata e indebitamente rassicurante (nel che, come si è detto, dovrebbe ravvisarsi la colpa).

Detti contenuti sono ricostruibili attraverso il **verbale ufficiale** (redatto da **Dolce**, sulla base dei suoi appunti e della bozza, e sottoscritto il 6 aprile, nel pomeriggio seguente al sisma, allorché gli scienziati si riunirono nuovamente a L'Aquila per valutare i possibili sviluppi della situazione) e la **bozza** stessa redatta nei giorni immediatamente seguenti al 31 marzo, sulla base degli appunti presi nel corso della riunione, da Lorella Salvatori, addetta all'ufficio gestione emergenze del DPC, (inviata via mail a **Dolce e De Bernardinis** il 2 aprile 2009); detta bozza fu messa a disposizione del PM, che aveva acquisito il solo verbale ufficiale, nel corso delle indagini dall'imputato **Boschi**.

La Corte ritiene che i due verbali, soprattutto la bozza del 2 aprile, precedente il terremoto e quindi non sospettabile di modifiche dettate dall'accaduto, diano nell'insieme un quadro del tutto attendibile dell'effettivo andamento della discussione, anche in ragione delle conferme venute dai testimoni presenti, con le precisazioni che più oltre si vedranno.



Per quanto i due documenti presentino linee generali del tutto convergenti, si ritiene che la bozza, più descrittiva e minuziosa, sia più funzionale alla necessità di cogliere con la maggior precisione possibile il contenuto delle osservazioni e delle valutazioni formulate dagli esperti, oggetto della condotta colposa contestata.

Deve a tal proposito evidenziarsi, come anticipato, che **De Bernardinis** si limitò ad introdurre i lavori, illustrando gli scopi della riunione (*“esaminare la fenomenologia sismica in atto da alcuni mesi... culminata con la scossa M 4 di ieri”*) e le richieste dirette alle *“massime autorità scientifiche”* presenti, ovvero *“fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo”* (alle autorità di Protezione Civile, presenti alla riunione, non certo alla popolazione).

**Dolce**, quindi, diede puntualmente conto delle caratteristiche della sequenza sismica (più di 200 scosse tra Sulmona e L'Aquila), elencando le più importanti tra quelle recenti (sette tra il 28 e il 30 marzo, di M oscillante tra 2.3 e 4.0, quest'ultima nel pomeriggio del 30); diede conto altresì dei danni sino allora rilevati dalla Protezione Civile regionale (*“molto contenuti”*, pur se tre scuole -su 50 - erano state chiuse a scopi cautelativi) e distribuì un documento (*“Rapporto di evento 31.3.2009”*) preparato dal suo Dipartimento in cui erano riportate, oltre ad alcune elaborazioni, le registrazioni accelerometriche della rete RAN del Dipartimento; evidenziò che erano stati registrati picchi di accelerazione piuttosto alti rispetto alla magnitudo.

**Boschi** intervenne per chiarire che la sequenza coinvolgeva due strutture sismogenetiche diverse, quella di L'Aquila e quella di Sulmona, entrambe attivate in passato da due forti terremoti (nel 1703 con epicentro a nord e nel 1349 con epicentro a sud, nel passaggio tra le due strutture); mostrando una cartina ove erano riportati i terremoti storici, **evidenziò che la zona è una delle più sismiche d'Italia e che l'attività sismica doveva essere seguita con grande attenzione, perché la situazione era “preoccupante” considerando i terremoti storici**, pur se questi non avevano mai superato la M 7; si espresse, quindi, nei termini riportati nell'imputazione: *“i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi, improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta”*.

(Il tema dell'individuazione dei “**periodi di ritorno**” è estremamente complesso e non è certo questa la sede per affrontarlo, ma basti qui rilevare che Boschi si riferiva alla medesima faglia che aveva provocato il sisma del 1703, come chiarito nelle note depositate in udienza (il teste Stoppa, vulcanologo, ha confermato che il terremoto del 1703 era associato ad altra struttura sismogenetica) e che gli stessi CT del PM, prof.ri Decanini e Liberatore -entrambi ingegneri sismici, e non sismologi, inizialmente chiamati in ausilio dal PM nelle indagini sui crolli - hanno stimato per l'intera zona dell'aquilano periodi molto diversi - 475 e 325 anni - a riprova della estrema opinabilità di tali argomenti).

**Selvaggi** presentò la relazione tecnica redatta dall'INGV e illustrò le sequenze sismiche, che interessavano le due zone di L'Aquila e Sulmona, affermando che il CNT da lui diretto le seguiva con “**estrema attenzione**” e non le aveva affatto sottovalutate, trattandosi di “**zona altamente sismica**”.

**Barberi**, terminato questo esame preliminare, dichiarò di assumere la presidenza e pose ai presenti le due questioni chiave: “1) *fare una valutazione oggettiva degli eventi in atto anche in relazione a quanto si possa prevedere*; 2) *discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione*”, introducendo così il tema degli allarmi propalati dal ricercatore Giuliani, il quale affermava di poter prevedere con qualche ora di anticipo eventi maggiori sulla base delle emissioni di gas radon e che aveva già annunciato, scatenando il panico, una forte scossa a Sulmona per il 29 marzo. Aggiunse che era “**estremamente difficile fare previsioni temporali sull'andamento dei fenomeni sismici**”, e comunque che i **dati storici confermavano l'elevata sismicità della zona** e il fatto che nel passato ci fossero state sequenze sismiche preliminari simili a quelle in corso.

Riferì, quindi, di avere sentito Bertolaso, che sottolineò non essere un esperto (“*anche se non è un geofisico*”), dichiarare alla stampa che le sequenze frequenti scaricano energia e rendono più improbabile una forte scossa (è stato chiarito in dibattimento che si riferiva all'intervista resa da Bertolaso la mattina stessa del 31 marzo, nel corso di un convegno a Roma cui anch'egli aveva preso parte) e chiese ai presenti cosa potevano dire su tutte le questioni.

Dal verbale non risulta che alcuno dei presenti abbia interloquito sulla nozione di “*scarico di energia*” e sulla sua attendibilità scientifica, né, tantomeno, che si sia pronunciato sul



fatto che potesse essere interpretato come fenomeno favorevole, avendo tutti ripreso il concetto di “sequenza sismica”, valutando quella in atto.

### 2.2.2.)

La questione dello “**scarico di energia**” merita di essere approfondita.

Trattasi, infatti, di argomento che ha trovato ampio spazio nell’istruttoria dibattimentale e nella trama della sentenza impugnata, avendo il Tribunale maturato il convincimento che il tema (dalla portata rassicurante in quanto leggeva le scosse minori in senso favorevole, quasi dissipassero senza danni eccessivi l’energia sotterranea e così disinnescassero la potenza delle scosse successive, nell’erroneo -oltre che illogico - presupposto di un *quantum* di energia dato e conosciuto) fosse stato affrontato nel corso della riunione in modo superficiale e generico, quindi colposamente, e comunque, avrebbe trovato una pur non esplicita conferma da parte degli scienziati.

Il medesimo concetto, veicolato alla popolazione a fini di assicurazione (in sostanziale adesione al “mandato” ricevuto da Bertolaso, che ne aveva parlato pubblicamente la mattina del 31 marzo e privatamente nella telefonata alla Stati del pomeriggio precedente), avrebbe influenzato in modo determinante -stante la facilità di comprensione e l’affiancamento al tema della asserita “*normalità*” dello sciame - i processi decisionali delle vittime la notte del terremoto; queste, indotte ad attribuire alle due scosse premonitrici proprio la funzione tranquillizzante di “*scarico di energia*”, a conferma della suggestione che esse diminuivano la potenza di eventuali scosse successive, avrebbero abbandonato la consuetudine di allontanarsi dalle abitazioni, trovando la morte nelle case crollate.

Trattasi, peraltro, del medesimo tema che era stato al centro dell’intervista televisiva rilasciata da **De Bernardinis** immediatamente **prima** della riunione (ma ignota agli altri imputati, secondo quanto emerge dall’istruttoria) in sintonia anche lessicale con quanto detto da Bertolaso all’assessore Stati nella nota telefonata intercettata.


È emerso in dibattito che il concetto di scarico di energia in corso di sciame sismico come fenomeno favorevole è del tutto privo di validità scientifica.

Lo hanno confermato gli stessi imputati: **Boschi** ed **Eva** hanno affermato che si tratta di un *“fenomeno neutro”* che non aumenta né diminuisce la probabilità di scosse più forti ed è quindi certamente privo di connotazioni *“favorevoli”*, mentre **Selvaggi** ha riferito di non ricordare che se ne fosse parlato nel corso della riunione e ha chiarito che, se l’avesse sentito, *“sarebbe saltato sulla sedia”* per l’evidente erroneità dell’affermazione. Lo ha confermato il prof. Stoppa, vulcanologo, teste di parte civile, (ud. 1.2.2012: *“trovavo poco scientifico, poco razionale, un’affermazione fatta... che il pericolo non fosse aumentato perché c’era uno scarico di energia...; che la struttura avesse scaricato energia ai fini di una mitigazione della scossa, questo è un falso, è chiaro che difficilmente uno scienziato potesse ritenere opportuna questa dichiarazione”*).

**Barberi**, che pose la domanda, ha affermato in dibattimento che *“...non è per nulla banale la questione dello scarico di energia dell’implicazione che questo ha sull’evoluzione sismica, non è per nulla banale perché intanto è ovvio, lo hanno ripetuto tutti che qualsiasi terremoto scarica energia, non è questo il punto ovviamente, è se quello scarico di energia può avere delle implicazioni sull’evoluzione della crisi e questa risposta non è per nulla ovvia”*.

Per quanto lo stesso, che è un vulcanologo e non un sismologo, non abbia offerto spiegazioni risolutive in ordine al fatto di aver proposto il tema e di non avere sollecitato un confronto esplicito sullo stesso (ha affermato in dibattimento che aveva evidenziato ironicamente che chi ne parlava - Bertolaso - non era un geofisico, lasciando intendere che il tema era stato da questi trattato in modo poco scientifico), la questione non è decisiva, poiché quel che rileva in questa sede è solo il fatto che **di scarico di energia in termini favorevoli, secondo quanto emerge dalla bozza di verbale, non si parlò affatto**.

Il che ha trovato conferma nelle dichiarazioni della teste Salvatori, che redasse la bozza, la quale ha ribadito (udienza del 18.4.2012) che *“nessuno scienziato ha parlato in quel termine di scarico”* e successivamente che *“non si è parlato in termini di scarico di energia, ... il termine “scarico di energia” durante la riunione non venne più menzionato, si è parlato della sequenza sismica”*, chiarendo che il tema era stato posto solo con riferimento alle parole utilizzate in altro contesto da Bertolaso (mentre nessuno accennò alla intervista resa





immediatamente prima da **De Bernardinis**, che, si ribadisce, è rimasta ignota agli altri imputati).

La scarsa attenzione al tema nel corso della riunione emerge anche dalle dichiarazioni del sindaco Cialente, il quale ha riferito di non ricordare che se ne sia parlato e, comunque, che era una *“voce corrente”* di cui si parlava *“da settimane”*: *“era la nostra consolazione... una leggenda metropolitana... si diceva ...scarica, ha fatto, meglio scarica, ... il giorno che magari non si ascoltava, si diceva perché non scarica?”*

E tuttavia, nonostante il chiaro quadro probatorio, che esclude che il tema sia stato oggetto di valutazione da parte degli esperti riuniti il 31 marzo 2009 nei termini indicati nell'imputazione e quindi in modo favorevole, e, soprattutto, che sia stato veicolato alla popolazione come proveniente da quel consesso di scienziati, il Tribunale ha ritenuto che ciò sia avvenuto, valorizzando oltre la loro portata le affermazioni, peraltro generiche, dei soli testi Del Pinto e Stati.

Il primo ha ricordato soltanto che l'attività sismica in corso era stata definita *“normale”*, con suo grande - ma mai manifestato - dissenso, senza riferimento alcuno al diverso concetto di *“scarico di energia”*, mentre la seconda (le cui dichiarazioni non si sottraggono alle censure di inattendibilità evidenziate dagli appellanti, tra cui la principale attiene proprio al silenzio serbato sul colloquio telefonico con Bertolaso della sera precedente, avente il medesimo oggetto) ha riferito genericamente che *“venne detto, più o meno da tutti, che queste piccole scosse scaricavano soltanto energia dal terreno”*, nozione pseudoscientifica sulla fondatezza della quale non ritenne di chiedere chiarimenti di sorta e che, comunque, **non menzionò affatto nella intervista rilasciata subito dopo la riunione.**

Il che rileva per evidenziare ancora una volta che **alcun contenuto tranquillizzante in tema di “scarico di energia” emerse dalla riunione e fu comunicato all'esterno.**

Sulla base di tali scarni dati istruttori, pur contraddetti da tutti gli altri, il primo giudice ha tuttavia sorprendentemente ritenuto non solo che la CGR riunita avesse affrontato il tema in modo generico e superficiale (in realtà non lo aveva affrontato affatto e quindi non poteva avergli dato dignità scientifica), ma anche che ad essa, e quindi a tutti i partecipanti, potessero senz'altro essere attribuite le dichiarazioni in tema di *“scarico di energia”* e di



“*situazione favorevole*” utilizzate dal solo **De Bernardinis** nel corso dell’intervista rilasciata **prima** della riunione, affermando, con evidente forzatura della cronologia dei fatti, del dato testuale e delle risultanze istruttorie, addirittura che tra tali dichiarazioni e i temi affrontati nel corso della riunione vi è “*assoluta identità di argomentazioni, una perfetta sovrapponibilità di valutazioni*”, e persino che le parole di **De Bernardinis** “*altro non sono se non il **manifesto** dell’esito della riunione*” (pag. 277ss.).

Il che contrasta non solo con quanto si disse nel corso della riunione, ma anche con quanto lo stesso **De Bernardinis** dichiarò nell’intervista televisiva rilasciata subito **dopo** la riunione stessa (acquisita dalla Polizia Giudiziaria, pur non risultando sia stata trasmessa - riportata a pag. 104 ss. della sentenza -), allorché si guardò bene dal tornare sul tema dello scarico di energia come fenomeno favorevole e pose invece l’accento -proprio alla luce delle valutazioni formulate dagli esperti durante la riunione - sulla impossibilità di effettuare previsioni e sulla necessità di mitigare la vulnerabilità e adeguare le strutture pubbliche, in particolare le scuole, alla normativa antisismica, come sola efficace misura preventiva di difesa dai terremoti.

Anche su questo tema, dunque, la conclusione raggiunta dal Tribunale non è condivisibile e, conseguentemente, è del tutto inidonea a costituire la piattaforma del giudizio di responsabilità, tanto più che non si contesta agli esperti la mancata smentita delle dichiarazioni di **De Bernardinis**, condotta omissiva estranea all’imputazione e comunque inesigibile per non essere acquisita prova alcuna del fatto che gli essi fossero venuti a conoscenza della intervista e del tenore delle dichiarazioni ivi rilasciate.

### 2.2.3)

Riprendendo l’analisi dei contenuti delle valutazioni formulate nel corso della riunione, e ribadito che non vi fu alcun riscontro esplicito da parte dei presenti alla richiesta di parere sullo “scarico di energia” formulata dal presidente **Barberi**, risulta che **Eva** preferì chiarire, tornando al tema -tecnico - della natura della sequenza sismica, che la casistica era molto limitata, anche perché piccoli terremoti come quelli in atto non venivano registrati nel passato; aggiunse che di recente vi erano stati numerosi sciami non seguiti da forti eventi e che lo preoccupavano di più gli eventi privi di precursori (facendo l’esempio dei principali terremoti italiani del dopoguerra: in Friuli, Irpinia, Umbria, Marche, Molise). Ritenne





tuttavia di precisare che *“non è possibile affermare che non ci saranno terremoti”*, affermazione che si colloca, con tutta evidenza, nel solco del tema degli allarmi, chiarendo che la previsione dei terremoti è impossibile tanto nel senso di prevederli che nel senso di escluderli.

Il verbale ufficiale dà, a questo punto, atto di un secondo intervento di **Selvaggi** (inserito da **Dolce** sulla base degli appunti che lui stesso aveva preso nel corso della riunione; cfr. udienza 30.5.2012, pag.258), così sintetizzato: *“il dott. Selvaggi evidenzia come ci siano stati alcuni terremoti recenti – senza riferimenti precisi alla magnitudo e alla localizzazione - preceduti da scosse più piccole alcuni giorni o settimane prima, ma è anche vero che molte sequenze in tempi recenti non si sono poi risolte in forti terremoti”*, il che si poneva nella scia di quanto appena detto da **Eva**.

Anche **Boschi** interloquì sulla sequenza in atto, affermando che in una zona sismica attiva come l'Abruzzo *“è sempre possibile che si verifichino terremoti”*, che possono manifestarsi *“con scorrimenti lenti e silenziosi”* o *“tanti piccoli terremoti che si concentrano intorno a una zona e generano una scossa molto forte”*, e che, per quanto fossero stati migliorati i sistemi di misurazione, *“non è possibile prevedere i terremoti”*, per concludere nei seguenti termini: *“escluderei che lo sciame sismico sia preliminare di eventi”*, così rispondendo al primo quesito posto da Barberi circa la valutazione sulla possibile evoluzione dello sciame in corso, dopo aver nuovamente precisato che *“nell'area abruzzese registriamo circa 800 scosse l'anno; L'Aquila, nella riclassificazione sismica, risulta di categoria 2 e ha una pericolosità elevata (colore viola)”*.

**Calvi**, ordinario di progettazione in aree sismiche, espose il punto di vista dell'ingegnere sismico, affermando che se i valori di accelerazione al suolo illustrati da **Dolce** erano molto elevati e incoerenti con la Magnitudo, gli spostamenti spettrali erano, invece, più coerenti ma ininfluenti ai fini della stabilità delle strutture; sebbene la percettibilità umana fosse molto forte, si poteva ritenere che *“quelli di questa sequenza di certo sono eventi che non dovrebbero aver provocato danni”*; questa frase è seguita - nel verbale ufficiale - da quella riportata nell'imputazione: *“c'è da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni, quali quelle a comportamento fragile”*. Secondo quanto emerge dalla bozza di verbale, tuttavia, quest'ultima è riferibile a quanto affermato in chiusura da **Dolce**, il

quale aveva anche offerto esempi di parti fragili che i tecnici incaricati dei rilievi negli edifici scolastici avrebbero dovuto controllare con attenzione, “*controsoffittature, camini, cornicioni, balconi ecc.*”.


#### 2.2.4)

Anche questo punto merita un chiarimento.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che le affermazioni che precedono, definite “*macroscopicamente*” errate dal punto di vista della comunicazione, avendo “*prodotto un ampio effetto rassicurante sulla popolazione*” (senza tuttavia spiegare come fossero a questa pervenute; pag.246), si riferissero alle possibili conseguenze di eventi futuri (definiti “*scenari di evento*”), valorizzando a tal fine la locuzione “*c’è da attendersi*” contenuta nel verbale ufficiale, ma non nella bozza. L’effetto rassicurante sarebbe stato amplificato dal fatto che tali concetti erano stati ripresi dal sindaco Cialente nell’intervista rilasciata subito dopo la riunione; lo stesso sindaco e il teste Braga, inoltre, avrebbero confermato all’udienza del 7.12.2012 che essi avevano inteso tali affermazioni come riferite ad uno scenario futuro (pur non essendo in grado di attribuirle ad alcuno degli imputati in particolare).

In realtà la semplice lettura delle affermazioni verbalizzate nel corso della riunione dalla dott. Salvatori conferma che **non si fece cenno alcuno a scenari futuri di possibili danni**, coerentemente con il fatto che non si ipotizzò un aumento della magnitudo delle scosse dello sciame, avendo tutti espresso la convinzione che lo sciame in corso non fosse di per sé un precursore di eventi maggiori.

Per quanto il teste Braga abbia, in totale solitudine, manifestato un suo personale diverso convincimento (chi aveva parlato, a suo avviso, avrebbe fatto riferimento a “*un possibile scenario di un evento che avrebbe potuto verificarsi*”), deve ribadirsi non solo la palese illogicità -per le ragioni già dette - di una tale affermazione, ma anche il contrasto con quanto il sindaco Cialente dichiarò nell’intervista resa subito dopo (riportata per intero a pag.106 ss. della sentenza impugnata), che per sua stessa ammissione fu limitata proprio al tema dei danni già verificatisi, non avendo egli tratto alcun altro contenuto rassicurante dall’esito della riunione.





Cialente, infatti, al giornalista che gli chiedeva dell'esito dell'incontro, disse che aveva avuto conferma del fatto che i terremoti non si possono prevedere, così come "*l'evoluzione successiva*", e che, pur se le scosse erano state avvertite con molta intensità, il danno alle strutture non era significativo, avendo interessato solo strutture "*rigide*", come accaduto alla scuola De Amicis, o "*sovrastutture tipo controsoffittature o cornicioni*" (così riprendendo testualmente le affermazioni conclusive di **Dolce**), ma sempre riferendosi ai **danni già subiti**, in particolare a quelli probabilmente derivati dalla scossa del giorno precedente, che dovevano essere ancora accertati, o comunque conseguenti a scosse del tipo di quelle sino allora registrate.

In sede di esame testimoniale (udienza 7.12.2011) lo stesso sindaco ha riferito, infatti, che al termine della riunione, prima di rilasciare l'intervista, aveva chiesto chiarimenti a due giovani che accompagnavano "*i professori*" e ne aveva tratto il convincimento, peraltro ovvio, che non ci sarebbero stati pericoli finché l'intensità delle scosse fosse rimasta piuttosto bassa, a conferma che si trattò l'argomento della vulnerabilità soltanto con riferimento alla situazione in atto.

Ad ulteriore conferma si evidenzia che anche il teste Leone ha ricordato con sicurezza che la frase era "*riferita alla scossa del giorno precedente*" (udienza 12.1.2012)

In tale contesto la locuzione "*c'e da attendersi*", riportata solo nel verbale ufficiale, pubblicato dopo il sisma del 6 aprile, quando i gravissimi danni erano ormai noti, non può che essere riferita ai danni che sarebbero stati riscontrati di lì a poco dai tecnici del comune, effetto delle scosse precedenti e, soprattutto, di quella più forte del pomeriggio del 30 marzo, non avendo alcun senso che si parlasse di danni da ipotetiche scosse future di maggiore intensità se queste non erano in alcun modo prevedibili e se il tema dell'evoluzione futura, come si vedrà, era stato già affrontato in termini di improbabilità di scosse più forti, pur se comunque possibili.

## 2.2.5)

I verbali, continuando, danno conto del fatto che **Barberi** concluse sul primo tema ("*fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto, anche in relazione a quanto si possa prevedere*") rivendicando di rappresentare solo la situazione scientifica, spettando al DPC e


alla Regione Abruzzo, entrambi autorevolmente rappresentati nella riunione (rispettivamente da **De Bernardinis** e dall'assessore Stati) la decisione sulle azioni da adottare. Aggiunse che *“gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca”* e che *“ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa”* (dalla bozza di verbale, in evidente collegamento con gli argomenti già utilizzati da **Boschi**).

L'assessore Stati, quindi, premesso che sia lei che il sindaco erano obbligati a dare anche *“risposte politiche”* (e quindi alla cittadinanza allarmata dagli annunci di Giuliani), propose ai presenti di formulare una sintesi sul secondo dei temi posti in apertura da **Barberi**, ovvero proprio quello degli allarmi (*“quello che vorremmo sapere è se dobbiamo dare retta a chi va in giro a creare allarmismo”*), riprendendo, peraltro, il tema evidenziato in precedenza dal funzionario del suo assessorato, ing. Leone, il quale aveva comunicato che *“le persone che giravano per la città con il megafono, preannunciando forti scosse, sono state individuate dalla Digos”*.

Si conferma, così, il convincimento che l'interesse principale e attuale della Protezione Civile nazionale (**Bertolaso** e **De Bernardinis**) e regionale (Stati, Leone) non fosse quello di offrire corrette informazioni scientifiche alla popolazione, avendo esse piena consapevolezza sia della difficoltà di comprensione di nozioni tecnico -scientifiche di notevole complessità da parte della popolazione, sia dell'impossibilità per gli scienziati di formulare previsioni a breve e comunque di offrire informazioni spendibili sul piano della comunicazione e, tanto meno, sul piano operativo.

L'intento era, invece, quello di contrastare l'allarmismo e la paura, già emersi e quindi individuati come fattori di rischio concreti e attuali, capaci di incidere negativamente nella quotidiana gestione delle difficoltà derivanti dalla sequenza sismica in atto, a conferma, ancora una volta, della divaricazione di intenti e prospettive tra gli scienziati e gli *“operativi”* (come **De Bernardinis** amava spesso definirsi), in linea con il riparto delle loro competenze.

D'altronde proprio l'assessorato della Stati, nel tentativo di contenere il possibile panico, aveva diffuso nel pomeriggio del 30 marzo - dopo la scossa di magnitudo 4.1 che tanto aveva spaventato la popolazione - il comunicato stampa in cui si affermava perentoriamente





che *“non sono previste altre scosse sismiche di alcuna intensità... tutte le informazioni diffuse di altro contenuto* (con evidente riferimento agli allarmi di Giuliani) *sono da ritenersi false e prive di ogni fondamento”*, questo sì decisamente rassicurante e per questo fortemente censurato da Bertolaso nella nota telefonata oggetto di intercettazione (*“devi dire ai tuoi di non fare comunicati dove non sono previste altre scosse di terremoto, perché quelle sono delle cazzate... non si dicono mai... neanche sotto tortura... se poi tra due ore c'è una scossa, che dicono?”*), nella quale evidenziava proprio la necessità di *“far parlare gli scienziati”* per ribadire **l'impossibilità di previsioni, tanto allarmistiche quanto impropriamente rassicuranti.**

Alla domanda dell'assessore Stati rispose il prof. **Barberi**, affermando che, per quanto interessanti, le ricerche sulla misurazione delle emissioni di gas radon, allo stato, non potevano essere utilizzate come indicative di fenomeni precursori, concludendo che *“oggi non ci sono strumenti per fare previsioni”* e, conseguentemente, che **qualunque previsione fosse “priva di fondamento scientifico”**, evidenziando come la prevenzione (nel senso del rafforzamento delle strutture) fosse l'unica possibile difesa dai terremoti.

Nel verbale ufficiale si riporta, sul medesimo tema, l'affermazione, condivisa da tutti i componenti della CGR, per cui *“un altro importante aspetto da curare a fini di protezione civile è migliorare il livello di preparazione a gestire un'emergenza sismica”*, a conferma del fatto che l'unico “scenario” futuro considerato nel corso della riunione fu quello della prevenzione (la mitigazione della vulnerabilità e la preparazione della popolazione ad affrontare emergenze), non già l'aumento o la diminuzione della magnitudo delle scosse, ritenuto imprevedibile.

Lo stesso **Barberi**, infine, ritenne di ribadire quanto già espresso da tutti i presenti, affermando che *“questa sequenza sismica non preannuncia niente ma sicuramente focalizza di nuovo l'attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà”*, frase che compare nel verbale ufficiale del 6 aprile privata della sua parte finale (il “grosso terremoto” ormai c'era già stato) e riassunta nei seguenti termini: *“non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento”*, che l'imputazione

riporta come esplicativa della condotta colposa, ma che, come si vedrà (cfr. par. 2.3.5), nella sua essenza non è censurabile sul piano della correttezza scientifica.

**Dolce** riprese il tema relativo alla vulnerabilità delle parti fragili non strutturali degli edifici ed alla necessità che i tecnici addetti ai sopralluoghi negli edifici scolastici (alcuni già chiusi) controllassero con attenzione *“le strutture di completamento”*, più che gli elementi strutturali che *“quasi sicuramente non dovrebbero essere stati danneggiati”*, con chiaro riferimento ai **danni già verificatisi** (e infatti il sindaco comunicò che il giorno successivo tutte le scuole sarebbero rimaste chiuse per consentire le verifiche statiche).


In chiusura, l'assessore Stati ringraziò i presenti *“per queste vostre affermazioni che mi consentono di andare a assicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa”*, affermazione questa che ha costituito il fulcro del convincimento del primo giudice circa gli esiti oggettivamente rassicuranti della riunione e la correttezza della sua divulgazione al pubblico in tali termini.

## 2.2.6)

Ancora una volta, tuttavia, la Corte deve discostarsi dalla lettura del materiale istruttorio fatta dal Tribunale: l'affermazione della Stati, infatti, deve essere correttamente letta nel contesto della risposta, riassuntivamente esposta dal solo **Barberi**, al quesito che lo stesso assessore aveva posto immediatamente prima (*“quello che vorremmo sapere è se dobbiamo dare retta a chi va in giro a creare allarmismo”*) e che aveva introdotto l'esame della seconda questione enunciata da **Barberi** nell'assumere la presidenza della riunione (*“discutere e fornire informazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione”*).

Si rafforza così il convincimento che la cosiddetta “rassicurazione” abbia riguardato solamente gli allarmi di forti scosse imminenti provenienti da Giuliani, diffusi tra la popolazione anche da sedicenti appartenenti alla Protezione Civile regionale, e non già la valutazione di una scarsa pericolosità dello sciame in corso, contraddetta dalle esplicite affermazioni di tutti i partecipanti sopra riportate.

Per quanto l'assessore Stati, sentita come teste, abbia riferito di essersi sentita molto tranquillizzata dall'esito della riunione, e non solo con riferimento a tali allarmi, è certo che essa nell'intervista rilasciata a TV UNO immediatamente **dopo** la conferenza stampa (DVD





prodotto dal PM all'udienza del 20 settembre 2011) non fece alcun riferimento agli esiti della riunione della CGR (che non nominò affatto), ma soltanto all'allarmismo diffuso in città, che aveva *“creato non pochi problemi”*, tanto che Bertolaso, con il quale era in contatto, aveva prospettato una denuncia per procurato allarme. Aggiunse che le scuole erano state chiuse per effettuare i dovuti sopralluoghi (a conferma che quanto detto dagli esperti concerneva i possibili danni già verificatisi) e che erano pronti *“piani di evacuazione, piani di crisi, piani di emergenza”* dei quali tutti i cittadini potevano avere informazioni presso la sala operativa della Protezione Civile, il cui orario fu esteso alle 24 ore giornaliere proprio il giorno successivo (cfr. dichiarazione Stati, udienza 7.11.2011: *“facemmo una riunione con la sala operativa... e decidemmo che in quella settimana... rimanessero in turno anche la notte... era qualcosa che tranquillizzava i dirigenti di Protezione Civile ... per essere operativi se dovesse mai succedere qualcosa”*), decisione questa incoerente con un clima di serena attesa della fine dello sciame e del ritorno alla normalità.

Si conferma, d'altronde, il fatto che la riunione non apportò alcun contenuto nuovo tale da indurre mutamenti di percorso nell'azione amministrativa o di Protezione Civile, che proseguì nel solco della **preparazione ad una possibile emergenza**, come confermato dal sindaco Cialente: *“non mutai atteggiamento, ritenni di mandare avanti il mio piano di Protezione Civile”, “come entrai in quella riunione ne uscii, con le mie preoccupazioni... con tutti i miei problemi”; “cominciammo a rifare il punto, avevamo un piano di Protezione Civile, il problema principale era organizzare la macchina nel caso ci fosse stato un qualsiasi evento”, “avevamo puntato molto a preparare i bambini... erano stati molto ben preparati”*).


Deve affermarsi, dunque, che le dichiarazioni alla stampa dell'assessore Stati furono tutt'altro che rassicuranti, se non con riferimento all'infondatezza delle previsioni a breve di Giuliani, pur se la stessa non ritenne di richiamare l'attenzione dei media e dei cittadini sul fatto che gli esperti avevano comunque ribadito l'alto rischio sismico sempre incombente nella zona. Tali dichiarazioni, peraltro, non furono diverse da quelle che la stessa Stati aveva diffuso nell'intervista che precedette la riunione (che non chiamò mai “della CGR”): *“questa sera ci sarà una riunione... il dott. Bertolaso ci invierà due esperti in sismologia e*

*il suo braccio destro De Bernardinis.... Una cosa ci tengo a dire: c'è qualcuno che va in giro per la città dicendo che il terremoto ci sarà ancora oppure non ci sarà più. Questa cosa non è prevedibile...*", ad ulteriore conferma che **l'incontro con gli scienziati non apportò alcun contenuto nuovo e tantomeno rassicurante.**

Così stando le cose, non si comprendono le ragioni per le quali il primo giudice ha valorizzato, anziché le trascrizioni delle interviste su riportate, i ricordi - evidentemente fallaci - della teste, la quale all'udienza del 7.12.2011 ha dichiarato che *"in questa intervista dissi che mi era stato detto di non creare allarmismi ... che il comitato scientifico non vedeva in quel momento un pericolo reale... se qualcuno mi avesse detto che c'era un minimo di probabilità... di una grande scossa, di un terremoto, sicuramente non sarei rimasta a L'Aquila..."*, nell'evidente tentativo di spostare l'attenzione dalla questione centrale delle indebite rassicurazioni a quella, nemmeno ipotizzata dall'accusa, del mancato allarme.

E che il tenore complessivo delle valutazioni operate dagli odierni imputati nel corso della riunione fosse privo di toni rassicuranti sull'evoluzione dello sciame, lo affermano anche i testi Cialente e Leone, le cui importanti dichiarazioni sul punto sono state del tutto ignorate nella sentenza, senza motivazione alcuna.

Il primo - Cialente - ha riferito (udienza 7.12.2011) di essere arrivato quando la riunione era già cominciata da circa 45 minuti, di non avere avuto immediata contezza delle valutazioni degli esperti, di ricordare le affermazioni di **Calvi** sulle anomale caratteristiche delle accelerazioni (che tuttavia non comprese bene), di ricordare con certezza che **Boschi**, in risposta all'ass. Stati, disse *"in modo deciso"* che: *"insomma, è inutile che... questo è il territorio più sismico d'Italia, uno dei più sismici... può essere questa sera, domani, tra un anno, tra dieci anni..."*, per concludere, coerentemente, che la sua preoccupazione non era affatto scemata, tanto che il giorno seguente aveva inviato alla Stati e al Prefetto un telegramma in tal senso, estendendolo poi anche a Bertolaso, ed aveva fatto formalmente deliberare alla sua Giunta la **richiesta di stato di emergenza** (delibera n.122/09 in cui si evidenziava *"l'altissimo rischio sismico"* che gravava sulla città e il timore concreto per la stabilità degli edifici pubblici e privati), da inoltrare al Presidente del Consiglio, (circostanze queste documentate in atti e **rese note alla popolazione dalla stampa locale**; cfr. Il Centro





del 2 aprile 2009); ha aggiunto che la richiesta era finalizzata ad ottenere dal Governo **maggiori risorse per gestire eventuali emergenze** (“*il Ministro dell’Interno avrebbe potuto inviare più Vigili del Fuoco e più forze di protezione civile*”) e che, non avendo ricevuto risposte, il 4 aprile aveva sollecitato telefonicamente la Stati, la quale gli aveva assicurato che il lunedì 6 aprile ne avrebbe parlato con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Letta.

Il secondo - Leone -, dirigente del Servizio Regionale della Protezione Civile, ha riferito (udienza 12.1.2012) che “**nessuno di questi componenti scientifici ha escluso una possibilità di forte scossa**” e che lui “*era un po’ preoccupato prima e lo era pure dopo*”, tant’è che, uscendo, pensò di riprendere un programma di formazione degli insegnanti alla gestione delle emergenze; ha riferito altresì che, essendo sua moglie molto preoccupata, ritenne di rassicurarla solo perché aveva fiducia nella struttura in cemento armato dell’edificio in cui abitavano.

Può quindi concludersi che tutti i partecipanti alla riunione, lungi dal fornire valutazioni genericamente e impropriamente rassicuranti, evidenziarono l’alto rischio sismico della zona e la costante attenzione con cui seguivano la situazione, dando atto della impossibilità non solo di prevedere a breve forti eventi (il che smentiva gli allarmi di Giuliani), ma anche di qualificare in termini certi di precursore la sequenza sismica in atto, pur esprimendo al contempo una valutazione di improbabilità a breve di scosse di alta magnitudo.

## **2.3) Insussistenza dei profili di colpa**

### **2.3.1)**

Tanto premesso, occorre adesso verificare se, comunque, sia ravvisabile la condotta oggetto della contestazione, non a caso riferita non già ad un indebito e generico “rassicurazionismo”, bensì alla qualità della valutazione dei rischi fatta nel corso della riunione, ritenuta in sentenza, in adesione all’imputazione, “*approssimativa, generica e inefficace*”.

Il primo giudice ha affermato che l’analisi del rischio sismico devoluta ai componenti della CGR era stata effettuata nei termini di cui alla contestazione, quindi in violazione di

specifici doveri di legge, essendosi a suo avviso gli imputati dimostrati incapaci di comprendere e utilizzare in modo adeguato tutti i dati a loro disposizione per la valutazione e previsione del rischio, al fine di orientarne l'interpretazione nella direzione dovuta della prevenzione e della corretta informazione.


Dalla violazione di tale regola cautelare sarebbe derivato l'evento di danno (morti e lesioni) che l'osservanza di quella regola cautelare mirava ad evitare o comunque a contenere, e che rientrava, pertanto, nella sfera di prevedibilità degli imputati.

Assume, altresì, il Tribunale che la valutazione del rischio sismico avrebbe richiesto un'analisi complessiva e la ricerca della correlazione tra tutti gli indicatori di rischio, che tenesse conto dei dati statistici, storici, scientifici, conoscitivi disponibili alla data del 31 marzo 2009, in una visione collegiale arricchita dalle esperienze e dalle competenze di ciascun membro della CGR, capace di superare la parcellizzazione dei dati disponibili, ognuno dei quali, singolarmente considerato, poteva anche non essere allarmante.

La conclusione cui perviene è, quindi, quella secondo la quale ove un'analisi con dette caratteristiche fosse stata effettuata, sarebbe venuto meno il fatto che aveva condizionato le vittime indicate nell'imputazione inducendole alla decisione di restare in casa la notte del 6 aprile dopo le scosse che, *ex post*, furono considerate premonitrici dell'evento delle ore 3.32.

La motivazione è completata nel capitolo 6 dedicato al cosiddetto comportamento alternativo lecito, analizzato all'esito dell'accertamento del nesso di causalità, a fini di verifica controfattuale della efficacia risolutiva del rispetto della regola cautelare asseritamente violata.

Il Tribunale ritiene, infatti, che se nel corso della riunione del 31 marzo i partecipanti avessero condiviso le loro conoscenze relative a tutti gli indicatori di rischio, in particolare quelle relative ai dati storici e alle stime di pericolosità, ai precursori, alla vulnerabilità del patrimonio edilizio e all'esposizione, e, più precisamente, se non avessero fatto le affermazioni riportate nell'imputazione e quelle a verbale relative alla improbabilità di scosse maggiori, ciò avrebbe evitato che le vittime si sentissero rassicurate e mutassero gli atavici comportamenti di autotutela.





### 2.3.2)

Il tema centrale è quindi quello, pur non esplicito nell'imputazione, della **rassicurazione indebita**, veicolata all'esterno e quindi causalmente efficiente nella produzione degli eventi lesivi.

E allora, ribadito il convincimento che la riunione del 31 marzo non abbia avuto un esito univocamente "rassicurante", ritiene la Corte che, pur a fronte di una contestazione poco chiara nei contenuti e sfuggente nei suoi contorni (definiti dai concetti di "approssimazione", "genericità" e "inefficacia", il cui utilizzo non è consueto nel diritto penale), la verifica della sussistenza della condotta colposa debba invece necessariamente essere parametrata alla **correttezza scientifica delle valutazioni effettuate**. Con la conseguenza che potrà pervenirsi alla conferma del giudizio di responsabilità solo ove si accerti che, nell'ambito della più articolata valutazione, le dichiarazioni a contenuto parzialmente rassicurante (nella parte in cui smentivano le previsioni a breve di Giuliani e giudicavano improbabile un aumento della magnitudo delle scosse) erano scientificamente errate.

Il che convince dell'irrilevanza del *quantum* di approfondimento dei singoli fattori di rischio in concreto esplicitato nel corso della riunione, essendo ovvio che l'apparente sommarietà dell'analisi -per esempio perché riferita a dati a tutti noti e da tutti condivisi - non esclude conclusioni corrette, così come una completa rassegna verbale ben può condurre a conclusioni errate: in altre parole, perché il metodo non può mai prescindere dal merito.

La verifica devoluta al giudice, allora, deve prescindere dal parametro metodologico di tipo normativo del quale il primo giudice ha dichiarato di volersi avvalere in via esclusiva.

E ciò non solo per l'accertata impossibilità di applicare alla riunione *de qua* lo statuto normativo dell'organo collegiale CGR (cui consegue il venir meno della individuata posizione di garanzia dei suoi partecipanti), ma soprattutto per l'impossibilità di rinvenire nella normativa elencata nell'imputazione un coordinato ed utilizzabile catalogo di regole di condotta che consentano di delimitare con precisione il modello della condotta richiesta agli agenti e di individuare la contestata violazione (colpa specifica).

Le norme indicate, infatti, attengono tutte alla descrizione dei rischi, ai criteri di gestione delle emergenze, al riparto di competenze (consultive e operative) tra CGR e DPC, agli obblighi di informazione ed alla individuazione dei soggetti obbligati, ma sono del tutto **prive di contenuto prescrittivo** in ordine al solo tema che qui rilevi, quello della “qualità” della consulenza che gli esperti della CGR erano tenuti a dare al DPC.

Né potrebbe essere diversamente, non potendo nemmeno ipotizzarsi che sia regolamentabile *ex lege* il modo, o addirittura il *quantum* di approfondimento o il contenuto delle valutazioni tecnico -scientifiche richieste nei diversi contesti e campi del sapere all’organo consultivo.

Il Tribunale, peraltro, pur affermando di poter individuare uno specifico statuto normativo dei componenti della CGR, che ritiene diverso e più cogente di quello di esperti, pure appartenenti alla Pubblica Amministrazione, chiamati a funzione consultiva in favore di altra autorità amministrativa, ha poi abbandonato il solido recinto della colpa **specificata** (che affida alla norma l’individuazione sia del pericolo che della regola prudenziale che vale a depotenziarlo) per spostarsi, in concreto, nel campo aperto della colpa **generica**, sostanzialmente individuando solo profili di **negligenza** nella valutazione. Profilo, questo, che nella costruzione accusatoria costituisce l’antecedente logico -fattuale dell’**imprudenza** nell’informazione, di cui oltre. Il tutto, comunque, con deliberato accantonamento di ogni verifica relativa al rispetto del canone fondamentale della **perizia**, con conseguente elusione dell’ineludibile controllo di correttezza scientifica delle valutazioni effettuate.

L’assunto del Tribunale è, invero, raccolto nella seguente affermazione: *“il giudizio di prevedibilità/evitabilità tipico della colpa, che si basa sulla cristallizzazione di giudizi ripetuti nel tempo, non ha ad oggetto il terremoto quale evento naturalistico non deterministicamente prevedibile e non evitabile; ma ha ad oggetto una attività di valutazione in termini di previsione e prevenzione del rischio, finalizzata alla tutela della vita e dell’integrità fisica, che il legislatore disciplina e demanda alla Commissione Grandi Rischi. Il giudizio di prevedibilità/evitabilità, dunque, non riguarda l’evento naturalistico (terremoto) ma l’evento lesivo del bene - interesse giuridicamente tutelato dalle fattispecie contestate (vita e integrità fisica). Tale giudizio di prevedibilità/evitabilità richiede la verifica dell’osservanza delle regole cautelari che disciplinano l’attività di analisi del rischio secondo i canoni della previsione e della prevenzione normativamente disciplinati.”*

